

Prot.: 675785/RU

Roma, 7 novembre 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 39-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che ha assimilato ai prodotti di cui all’articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente, o parzialmente, da sostanze solide diverse dal tabacco;

VISTO, in particolare, l’articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nella parte in cui ha ridefinito l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione nella misura pari, dal 1° gennaio 2024, al 38 per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento protocollo n. 104859/RU del 24/12/2014 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTA la determinazione direttoriale protocollo n. 61959/RU del 31 gennaio 2024, con la quale, tra l’altro, è stato rideterminato, per l’anno 2024, il “PMP-sigarette”, in 263,00 euro/chilogrammo convenzionale, da cui consegue che l’accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette è pari a euro 159,49, corrispondente a euro 0,15949 per sigaretta convenzionale;

VISTA la comunicazione con la quale è stata segnalata, da una società, la modifica dei contenuti di 3 marche di prodotti da inalazione senza combustione, senza tabacco e con nicotina, già registrate ai fini della commercializzazione;

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio competente, in relazione alla comunicazione presentata;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha modificato il citato articolo 39-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimendo dal testo della norma le parole “*esclusivamente o*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha introdotto, nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’articolo 62-*quater*.2, prevedendo l’assoggettamento a imposta di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, nella stessa misura stabilita dall’articolo 39-*terdecies*, comma 3, per i prodotti di cui all’articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto;

CONSIDERATO che, in base alle procedure tecniche definite con la determinazione direttoriale protocollo n. 104859/RU del 24 dicembre 2014, è stato stabilito il tempo medio necessario per il consumo per i prodotti di cui è stata comunicata la modifica permanente di contenuti;

CONSIDERATO che, in esito al combinato disposto dell’articolo 39-*ter*, comma 2-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come riformulato e dell’articolo 62-*quater*.2 del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dal citato articolo 39-*terdecies*, comma 3;

CONSIDERATO che le modalità di registrazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, saranno definite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, ai sensi dell’articolo 62-*quater*.2, comma 18, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che la comunicazione presentata è stata acquisita in data antecedente l’entrata in vigore del citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141;

CONSIDERATO che è necessario concludere l’istruttoria entro i termini previsti dall’articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

CONSIDERATO che il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 62-*quater*.2, comma 18, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non è ancora decorso;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione e alla rideterminazione dell’accisa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio

dei prodotti del tabacco e dei prodotti a essi assimilati commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate che hanno rilevato una variazione del tempo medio di consumo.

ARTICOLO 2

1. Le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione e sui prodotti a essi assimilati sono aggiornate ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 e pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

TABELLA A

Cod. prod.	Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)
20786	VEO STICKS ARCTIC CLICK	238,00	0,68134	0,10867	da 20 pezzi	20,00	36,07	41,29	0,04129	0,8258	200,00
20789	VEO STICKS SCARLET CLICK	238,00	0,68134	0,10867	da 20 pezzi	20,00	36,07	41,29	0,04129	0,8258	200,00
20790	VEO STICKS TROPIC CLICK	238,00	0,68134	0,10867	da 20 pezzi	20,00	36,07	41,29	0,04129	0,8258	200,00

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15949, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 38% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.